

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto N. 3670 del 4 Novembre 2016

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) - Lotto 6 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO).

Liquidazione, a seguito di accettazione, dell'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea relativa alle aree private site nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), identificate al foglio 30, mappali 26, 435, 436 e 307, catastalmente intestate al Sig. Gavioli Elvino.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31.12.2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all’art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”, condiviso dal Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012 e successivamente approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l’installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e che le stesse sono state individuate con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce

l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento ed il collaudo già approvato;

Considerato che i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino degli edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il loro futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento, così come specificato in seguito;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2016, (Istanza inviata con nota CR/2015/58332 del 04/12/2015, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota dell'11 dicembre 2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Considerato che le aree catastalmente individuate nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) e catastalmente identificate al foglio 30, mappali 26, 435, 436 e 307, sono state incluse nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), promossi dal Commissario Delegato;

Rilevato che le aree di cui sopra, al momento dell'immissione in possesso, erano catastalmente di proprietà della Sig.ra Malavasi Ivonne, nata a Concordia sulla Secchia (MO), in data 16/11/1925;

Rilevato che in virtù di dichiarazione di successione "mortis causa", registrata in data 09/03/2016 all'Agenzia Entrate di Modena - Ufficio Territoriale di Carpi, al Volume 9990, Numero 293, il Sig. Gavioli Elvino è divenuto proprietario delle aree sopra indicate, già di proprietà della Sig.ra Malavasi Ivonne, deceduta a Mirandola (MO) in data 03/04/2014, così come risulta dall'estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Morte dello Stato Civile dell'anno 2014, atto n. 83, parte 2, Serie B, anno 2014 rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mirandola (MO) in data 21/09/2016 (agli atti dell'autorità espropriante);

Rilevato che le aree site in Comune di Concordia sulla Secchia (MO) e catastalmente identificate al foglio 30, mappali 26, 435, 436 e 307, risultano ad oggi catastalmente intestate al Sig. Gavioli Elvino, nato a Mirandola (MO), il 10 marzo 1955 e residente in Via I° Maggio, 14, 41037 Mirandola (MO), C.F. GVLLVN55C10F240;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in

possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16 ottobre 2013, si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata dalla competente Agenzia delle Entrate e allegata al decreto di cui sopra;

Tenuto conto altresì che a seguito della notificazione effettuata, è pervenuta la comunicazione di accettazione dell'indennità proposta da parte dell'attuale proprietario;

Considerato che gli importi della procedura in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, alla liquidazione dell'indennità accettata, incaricando per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di dare atto:

- che i beni oggetto della procedura espropriativa finalizzati alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili - PMAR 6 - in Comune di Concordia sulla Secchia (MO) sono stati immessi nel possesso del Commissario Delegato con la redazione di verbale di stato di consistenza e di immissione in possesso, agli atti dell'Autorità Espropriante;
- che in base alla convenzione tra il Commissario Delegato e l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, è stata redatta la stima del valore del bene oggetto del procedimento, in base alla quale è stata determinata e notificata l'indennità dovuta;

2) di dare atto che le aree oggetto del presente provvedimento, al momento dell'immissione in possesso, erano catastalmente di proprietà della Sig.ra Malavasi Ivonne, nata a Concordia sulla Secchia (MO), in data 16/11/1925;

3) di dare atto che in virtù di dichiarazione di successione "mortis causa", registrata in data 09/03/2016 all'Agenzia Entrate di Modena - Ufficio Territoriale di Carpi, al Volume 9990, Numero 293, il Sig. Gavioli Elvino nato a Mirandola (MO) il 10 marzo 1955 e residente in Via I° Maggio, 14, 41037 Mirandola (MO), C.F. GVLLVN55C10F240K è divenuto proprietario delle aree sopra indicate, già di proprietà della Sig.ra Malavasi Ivonne, deceduta a Mirandola (MO) in data 03/04/2014, come risulta dall'estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Morte dello

Stato Civile dell'anno 2014, atto n. 83, parte 2, Serie B, anno 2014 rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mirandola in data 21/09/2016 (agli atti dell'autorità espropriante);

- 4) di dare atto che ad oggi l'area interessata dal procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea è sita nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), identificata al foglio 30, mappali 26, 435, 436 e 307 e di proprietà del Sig. Gavioli Elvino, nato a Mirandola (MO) il 10 marzo 1955, residente in Via I° Maggio, 14, 41037 Mirandola (MO), C.F. GVLLVN55C10F240K;
- 5) di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, a fronte dell'accettazione sottoscritta (agli atti dell'Autorità espropriante), l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea relativa all'area sita in Comune di Concordia sulla Secchia (MO), identificata al foglio 30, mappali 26, 435, 436 e 307 per l'importo lordo complessivo di € 112.013,37 (diconsi euro centododicimilatredici/37) di cui euro 7.469,36 (diconsi euro settemilaquattrocentosessantanove/36) a titolo di ritenuta di legge sulla sola quota di € 37.346,82 (diconsi euro trantasettemilatrecentoquarantasei/82) concernente il mappale 26 (per le motivazioni di cui al punto che segue), per un totale complessivo netto di euro 104.544,01 (diconsi euro centoquattromilacinquecentoquarantaquattro/01);
- 6) di dare atto che agli effetti fiscali l'indennità dovuta per l'area sita nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) al foglio 30, mappale 26, stante la classificazione dell'area in "AN.1 Ambito di nuovo insediamento di Concordia" è soggetta a tassazione come per legge, mentre l'indennità dovuta per i mappali 435, 436 e 307 non è soggetta a tassazione stante la classificazione degli stessi in "APP ambito agricolo periurbano", così come indicato dal Comune di Concordia sulla Secchia (MO) nella comunicazione del 13/04/2016, Prot. CR.2016.20165 (agli atti dell'Autorità Espropriante); ai fini dell'adozione del decreto di esproprio si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";
- 7) di dare atto che l'importo complessivo di cui al punto 5) risulta ricompreso nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 8) di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto successivo sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto

Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

- 9) di dare mandato all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di procedere alle liquidazioni, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento, versando l'importo complessivo di € 112.013,37, come segue:
- € 104.544,01 (diconsi euro centoquattromilacinquecentoquarantaquattro/01), da corrispondere a favore del Sig. Elvino Gavioli, C.F. GVLLVN55C10F240K, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della San Felice 1893 Banca Popolare, intestato a Elvino Gavioli, IBAN: IT19C0565266980CC0010157554;
 - € 7.469,36 (diconsi euro settemilaquattrocentosessantannove/36) quale ritenuta da versare all'Erario sulla quota di importo lordo di € 37.346,82 concernente il mappale 26 da corrispondere al Sig. Elvino Gavioli;
- 10) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'emissione del decreto di esproprio.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)